



# COMUNE DI FRATTAMINORE

## PROVINCIA DI NAPOLI

COMUNE DI FRATTAMINORE (NA)

Prot. 0004872 del 09-04-2020

Ore 11:26:29

in PARTENZA

UFF.: UFF. SINDACO

Ordinanza n. 08

Prot. n. \_\_\_\_\_ d

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento al COVID-19. Chiusura esercizi commerciali ad eccezione delle sole farmacie di turno nei giorni 12 e 13 aprile 2020.

### IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento o gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

### Visti:

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale";



- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella G.U. n. 88 del 1 aprile 2020;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**Considerato** che, con le imminenti festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), è ragionevole prevedere, in violazione delle misure di contenimento in atto, un elevato numero di spostamenti legati alle note tradizioni di scambi di auguri, di riunioni familiari e di transiti vari, con intuibili difficoltà da parte delle Forze dell'ordine nel controllare il territorio e assicurare il rispetto dei citati DPCM e delle disposizioni emesse in materia dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

**Ritenuto** che l'apertura degli esercizi commerciali non possa fare altro che amplificare tale difficoltà di controllo del territorio, legittimando un gran numero di persone ad uscire di casa con la giustificazione dell'acquisto di prodotti;

**Valutati** i possibili impatti che il transito di un gran numero di persone e mezzi può determinare anche in termini di ordine e sicurezza urbana, ove si considerino le resistenze già riscontrate in occasione dei diffusi controlli disposti nelle trascorse giornate;

**Ritenuto**, in ragione di quanto precede, di dover disporre la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 al DPCM 11.03.2020, presenti sul territorio comunale, nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), 12 e 13 aprile 2020, con esclusione delle sole farmacie di turno;

**Evidenziato** che tale misura non inficia la possibilità della popolazione tutta di rifornirsi di quanto necessita per le citate giornate presso i numerosi esercizi presenti sul territorio e, nel contempo, pone le condizioni per limitare gli spostamenti e consentire controlli mirati ;

**Dato atto** che le misure restrittive in argomento non si pongono in contrasto con le misure statali e/o regionali, né eccedono i limiti del potere di ordinanza di cui all'art. 3 del citato D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

**Ritenuti** evidenti i presupposti legittimanti l'esercizio dei poteri di ordinanza sindacale ex art. 50 del T.U.E.L., per quanto non sussumibili nelle più ampie previsioni di cui all'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante la rilevanza nazionale dell'emergenza sanitaria in atto;

#### ORDINA

**Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 nel territorio comunale, tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 al DPCM 11.03.2020, presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le sole farmacie di turno, dovranno osservare la completa chiusura nei giorni 12 e 13 aprile 2020 (Pasqua e Pasquetta).**



Si fa presente che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

È fatto carico a chiunque spetti della sua esecuzione.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune ed è diffusa con qualsiasi mezzo informatico.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è comunicata a:

1. Presidente della Regione Campania;
2. S.E. il Prefetto;
3. Comando di Polizia Municipale;
4. Commissariato di Polizia di Stato di Frattamaggiore - [comm.frattamaggiore.na@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.frattamaggiore.na@pecps.poliziadistato.it);
5. Comando Stazione Carabinieri di Frattamaggiore - [tna24874@pec.carabinieri.it](mailto:tna24874@pec.carabinieri.it);
6. Gruppo Guardia di Finanza di Frattamaggiore - [NA1830000p@pec.gdf.it](mailto:NA1830000p@pec.gdf.it).

- 9 APR 2020

IL SINDACO  
*Dott. Giuseppe Bencivenga*

